ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/51/CEE RELATIVA AD UN SECONDO SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 89/48/CEE

Art. 3

Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza

Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine e' necessario che il richiedente, in via alternativa:

a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneita' all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti la idoneita' all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni;

c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorita' a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione;

d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a);

e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento e' stato notificato alla Commissione della Comunita' europea e alla Repubblica italiana. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.

Versione in vigore dal 12 giugno 1994, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE
Estremi	Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-319-1994/art-3-formazioni-professionali-non-abilitanti-nel-paese-di-provenienza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it